



Settore Legale
Ufficio Avvocatura

Regolamento per la disciplina delle entrate patrimoniali

Approvato con delibera di C.C. n. 19 del 18/2/21

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto _____
- Articolo 2 - Soggetto responsabile delle Entrate Patrimoniali _____
- Articolo 3 - Omissione o ritardo dei pagamenti _____
- Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale _____
- Articolo 5 - Crediti di importo fino ad € 10.000,00
- Articolo 6 - Compensazione tra crediti e debiti diversi
- Articolo 7 - Competenze sulle richieste di compensazione
- Articolo 8 - Riscossione coattiva _____
- Articolo 9 - Interessi moratori _____
- Articolo 10 - Costi di elaborazione e notifica _____
- Articolo 11 - Rateizzazione _____
- Articolo 12 - Discarico per crediti inesigibili _____
- Articolo 13 - Disposizioni finali _____

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371

Email: avvocatura@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e s.m. e i., disciplina in via generale le entrate patrimoniali (non tributarie) dell'Ente e le attività concernenti la gestione dei crediti patrimoniali comunali, ivi comprese le attività di riscossione finalizzate al recupero del credito comunale.
2. La gestione di ogni singola entrata patrimoniale, comprese le attività di liquidazione, accertamento e di riscossione, è assicurata dai competenti uffici/servizi comunali, anche mediante affidamento a terzi di segmenti di attività.
3. La riscossione delle entrate patrimoniali è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 784 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
4. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili.
5. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alla riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Articolo 2 - Soggetto Responsabile delle Entrate Patrimoniali

1. Sono Responsabili delle singole entrate patrimoniali i Dirigenti di Settore, o i Responsabili di Servizio e i funzionari responsabili del procedimento, ai quali risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione o analogo provvedimento, le risorse di entrata.
2. Al soggetto responsabile di ciascuna entrata competono tutte le operazioni necessarie all'acquisizione delle entrate tra cui l'attività istruttoria di controllo di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le singole entrate, la verifica dei versamenti e dello stato degli insoluti, l'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale di cui all'art.1, comma 792, legge 160/2019.
3. Qualora l'acquisizione e/o la gestione della riscossione coattiva delle entrate sia affidata a terzi, al soggetto responsabile della specifica entrata, unitamente ad altro ufficio eventualmente individuato, compete vigilare sull'osservanza della convenzione di affidamento secondo quanto meglio definito nella stessa convenzione.

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371

Email: avvocatura@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Articolo 3 - Omissione o ritardo dei pagamenti

1. La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale sia il ritardo del pagamento di entrate non tributarie, è effettuata dal soggetto di cui all'art. 2 individuato quale Responsabile dell'Entrata patrimoniale, con atto scritto di sollecito, nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, le modalità con cui effettuare il pagamento, nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento, normalmente fissato in 30 giorni, salvo diversa disciplina di settore,
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o da eventuali altri soggetti abilitati oppure, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante comunicazione con posta elettronica certificata
3. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro i termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata rispetto a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. ¹
3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste anche ai fini della esecuzione forzata ² e acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. ³

¹ Art. 1 comma 792 lett. a) Legge 160/19

² Art. 1 comma 792 lett.a) Legge 160/19

³ Art. 1 comma 792 lett.b) Legge 160/19

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371

Email: avvocatura@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti ⁴.

Articolo 5 - Crediti di importo fino ad € 10.000,00

1. Per il recupero di importi fino ad € 10.000,00, dopo che l'atto di accertamento è divenuto esecutivo, senza che sia intervenuto pagamento o impugnazione, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, l'Ente deve inviare un sollecito di pagamento con il dettaglio delle somme dovute e con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'atto è scaduto e che se non si provvede al pagamento entro trenta (30) giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive ⁵.
2. Il sollecito deve essere inviato con posta elettronica certificata al debitore, con raccomandata A/R, o notificato secondo gli ordinari mezzi.
3. Si applica l'art. 1, comma 544, della l. 24 dicembre 2012, n. 228 secondo cui si potrà procedere alle azioni cautelari ed esecutive decorsi 120 (centoventi) giorni dall'affidamento al soggetto della riscossione. Per il recupero di importi fino a € 1.000,00 il termine di 120 (centoventi) giorni è ridotto a 60 (sessanta) giorni. ⁶

Articolo 6 - Compensazione tra crediti e debiti diversi

1. Le obbligazioni derivanti da entrate patrimoniali di cui al presente articolo possono essere estinte mediante compensazione, secondo i principi stabiliti dal Codice Civile, sulla base di una espressa richiesta del cittadino. Restano impregiudicate le possibilità di recupero delle entrate da parte dell'ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.
2. L'utente, nei termini di versamento dell'importo dovuto, può compensare sulla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altre entrate patrimoniali o tributarie del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
3. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono altresì avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi a loro carico in ragione di obbligazioni correlate ad entrate patrimoniali o tributarie del Comune nei termini di versamento dell'importo dovuto. Per l'accertamento del credito vantato dal cittadino, nei casi previsti dal presente articolo il responsabile competente a ricevere la dichiarazione di compensazione, si avvale degli uffici rispettivamente competenti che rilasciano, ove ne sussistano con certezza le condizioni,

⁴ Art. 1 comma 792 lett. a) Legge 160/19

⁵ Art. 1 comma 795 Legge 160/19

⁶ Art. 1 comma 795 Legge 160/19

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371

Email: avvocatura@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



l'attestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile, comunicandone in tale caso l'esatto importo.

Articolo 7 - Competenza sulle richieste di compensazione

1. Le richieste di compensazione previste all' articolo precedente sono indirizzate al responsabile dell'entrata sulla quale è effettuata la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette senza indugio la documentazione ricevuta al responsabile predetto.
2. Il responsabile autorizza o rigetta la compensazione con provvedimento motivato.
3. Il provvedimento che autorizza o rigetta la compensazione, è comunicato all'interessato, al responsabile del servizio finanziario ed ai responsabili interessati alla pratica di compensazione per la definizione dei conseguenti documenti contabili.

Articolo 8 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine di sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo patrimoniale, il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.⁷
2. Il soggetto legittimato alla riscossione forzata informa il debitore con raccomandata semplice o posta elettronica, di aver preso in carico le somme per la riscossione.⁸
3. L'esecuzione è sospesa per un periodo di 180 (centottanta) giorni dall'affidamento in carico degli avvisi di accertamento al soggetto legittimato alla riscossione forzata; tale periodo è ridotto a 120 (centoventi) giorni se la riscossione delle somme richieste sia effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l'avviso di accertamento.⁹
4. La sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore. La predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla rateazione.¹⁰
5. Con riferimento agli atti di cui al punto 1, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed

⁷ Art. 1 comma 792 lett. b) Legge 160/19

⁸ Art. 1 comma 792 lett. c) Legge 160/19

⁹ Art. 1 comma 792 lett. b) Legge 160/19

¹⁰ Art. 1 comma 792 lett. c) Legge 160/19.

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371

Email: avvocatura@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



- al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
6. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 1 comma 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
 7. Il soggetto legittimato alla riscossione coattiva procede, sulla sola base del titolo esecutivo, all'espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previsti alle disposizioni che disciplinano l'attività di riscossione coattiva.¹¹
 8. Decorso un anno dalla notifica dell'atto indicato al punto 1., l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 50 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.¹²
 9. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono quelli previsti per legge.
 10. Il soggetto Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) del Decreto Legislativo n. 446/97, individua i soggetti legittimati alla riscossione forzata (funzionari responsabili della riscossione) in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 9 - Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.¹³
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 1 comma 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 10 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla

¹¹ Art. 1 comma 792 lett. e) Legge 160/19.

¹² Art. 1 comma 792 lett. h) Legge 160/19.

¹³ Art. 1 comma 802 Legge 160/19.

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371

Email: avvocatura@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.¹⁴

Articolo 11 - Rateizzazione¹⁵

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di sessanta rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 250,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 250,01 a euro 1.000,00: fino a cinque rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: fino a dieci rate mensili;
 - d) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a venti rate mensili;
 - e) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a quaranta rate mensili;
 - f) oltre 20.000,01 fino a sessanta rate mensili.

La richiesta di rateizzazione, che deve pervenire entro il termine di esecutività dell'accertamento, è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità del debitore rapportate al reddito annuale dello stesso che non potrà essere superiore nei due anni precedenti ad € 30.000,00 per le persone fisiche (nucleo familiare) e ad € 40.000,00 per tutti gli altri Enti commerciali e non commerciali.

Il servizio responsabile dell'entrata patrimoniale verificherà la veridicità della dichiarazione resa.

¹⁴ Art. 1 comma 803 Legge 160/19.

¹⁵ Art. 1 comma 796 Legge 160/19

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371

Email: avvocatura@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



2. Qualora l'importo del debito da rateizzare sia superiore ad € 20.000,00, è obbligatorio presentare polizza fideiussoria a copertura dell'importo dovuto, appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato. La polizza deve contenere i seguenti requisiti minimi:
 - avere una validità per una durata pari al periodo di rateizzazione concessa, aumentato di ulteriori dodici mesi,
 - essere escutibile a semplice richiesta da parte dell'ente, entro quindici giorni dalla stessa,
 - contenere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile,
 - contenere l'esclusione della decadenza di cui all'articolo 1957 del Codice Civile,
 - l'inefficacia nei confronti dell'ente garantito dell'omesso versamento dei premi.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 7, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione
6. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
7. Su richiesta del debitore, il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
9. In caso di impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371

Email: avvocatura@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557

Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



Articolo 12 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile dell'entrata patrimoniale o l'Agente della riscossione certifica l'inesigibilità del credito dovuta ad una delle seguenti cause (da considerarsi esemplificative anche se non esaustive):
 - Irreperibilità accertata sulla base delle circostanze anagrafiche;
 - Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misure cautelari ed esecutive;
 - Improcedibilità per mancanza di soggetti terzi presso i quali proporre pignoramenti presso terzi o inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - Limiti di importo che comportano l'anti-economicità della procedura, comunicando annualmente al Settore Bilancio del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, o comunque se il credito totale è inferiore a tale cifra, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Articolo 13- Ambito di applicazione e Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti cui è affidata, anche disgiuntamente, l'attività di gestione e riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente, ai sensi dell'art. 52 comma 5 lett. b. del Decreto Legislativo n. 446/97
2. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall' 1 Gennaio 2021.
1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Servizio Legale

Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2372372 - 039.2372527 | Fax 039.2372371
Email: avvocatura@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.00 / 14.00-16.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557
Email protocollo@comune.monza.mi.it | Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969